

Comune di Apiro

Provincia di Macerata

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 33 DEL 08-08-15

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI AI FINI DELL'IMU PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di agosto, alle
ore 13:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

SCUPPA UBALDO	P	IEGIANI ALESSANDRO	P
LUCHETTI RICCARDO	A	SPARAPANI NADIA	P
PIERSANTI PACIFICO	P	BEVILACQUA ALBERTO	P
BIAGINI CESARE	P	NOVELLI SETTIMIO	A
BONCI CADIO	P	PIERSIGILLI GIOVANNI	P
VESCOVI ROSSANO	A		

=====

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[3] Presenti n.[8]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BOLLI STEFANIA

Assume la presidenza il Sig. PIERSANTI PACIFICO
PRESIDENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

BIAGINI CESARE
IEGIANI ALESSANDRO
PIERSIGILLI GIOVANNI

Esce il consigliere Vescovi Rossano. Consiglieri presenti n. 8.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (*IUC*), che comprende l'imposta municipale propria (*IMU*), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

Richiamati i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della *IUC* contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della *IMU*;

Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento alla disciplina dell'*IMU*;

Visto il comma 679 della legge n. 190 del 23/12/2014, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della L. n. 147/2013;

Considerato che il comma 703 dello stesso art. 1 della menzionata L. n. 147/2013 dispone: "*L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU*";

Dato atto, pertanto, che l'articolo 13 del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- ⇒ al comma 1 ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (*IMU*), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;
- ⇒ al comma 6 fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- ⇒ al comma 7 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo altresì che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- ⇒ al comma 10 dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- ⇒ al comma 17 dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

Atteso che il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

- ⇒ alla *lettera a)* ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, ed alla successiva *lettera h)* ha abrogato il citato comma 11;
- ⇒ alla *lettera f)* ha riservato allo Stato il gettito *IMU* derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011;

⇒ alla *lettera g)* ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Richiamato il decreto legislativo n. 504/1992 e le successive variazioni ed integrazioni, con il quale è stata disposta l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), al quale il citato decreto-legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 13 maggio 2015, che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

Richiamato l'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale prevede che il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio della delibera al Ministero dell'Economia e Finanze entro il 21 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Richiamato il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e come successivamente modificato, che prevede la non applicazione dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

- ⇒ abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ⇒ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- ⇒ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- ⇒ casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
- ⇒ unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e delle residenze anagrafiche;

Visto il comma 708 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Visto che l'articolo 13, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 201/2011, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 24 luglio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, a termini della quale l'Organo stesso, in quanto preposto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 2, ultimo periodo e dell'articolo 174, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predisposizione dello schema di bilancio, ha proposto al Consiglio Comunale di stabilire le aliquote IMU e le detrazioni nella stessa misura di quelle in vigore per l'anno 2014;

Considerato che, con specifico riferimento al gettito dell'IMU, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2015 il fabbisogno finanziario dell'Ente, per garantire gli equilibri finanziari del documento programmatico, è stato quantificato in € 345.000,00, al netto della quota posta a carico del Comune per il finanziamento del "fondo di solidarietà comunale", per cui si reputa opportuno uniformarsi alla proposta formulata dall'Organo esecutivo a termini della citata deliberazione n. 72/2015 e, conseguentemente, confermare, per l'anno 2015, le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno 2014, come determinate a termini della deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 9 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, come segue:

- a) aliquota dello 0,5 per cento relativamente alle unità immobiliari e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche classificate nelle categorie catastali A/1- A/8 e A/9;
- b) aliquota (*ordinaria*) dello 0,96 per cento (aliquota base + 0,2 punti percentuali) relativamente alle aree fabbricabili e a tutti gli altri immobili con l'avvertenza che, qualora fosse disposto - con apposita modifica normativa - l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;
- c) aliquota (*ordinaria*) dell' 0,96 per cento (aliquota base + 0,2 punti percentuali) relativamente agli immobili, concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, per la parte eccedente la rendita catastale di € 500,00, con l'avvertenza che tale agevolazione, in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- d) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Richiamato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2014;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Con la votazione di seguito riportata, espressa per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e di cui n. 6 votanti:

- ⇒ favorevoli n. 6
- ⇒ contrari n. /
- ⇒ astenuti n. 2 (Bevilacqua Alberto, Piersigilli Giovanni)

D E L I B E R A

- 1) Di confermare, per l'anno 2015, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (*IMU*) nella misura di quelle in vigore per l'anno 2014 e precisamente:
 - a) aliquota dello 0,5 per cento relativamente alle unità immobiliari e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche classificate nelle categorie catastali A/1- A/8 e A/9;
 - b) aliquota (*ordinaria*) dello 0,96 per cento (aliquota base + 0,2 punti percentuali) relativamente alle aree fabbricabili e a tutti gli altri immobili con l'avvertenza che, qualora fosse disposto - con apposita modifica normativa - l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;
 - c) aliquota (*ordinaria*) dell' 0,96 per cento (aliquota base + 0,2 punti percentuali) relativamente agli immobili, concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, per la parte eccedente la rendita catastale di € 500,00, con l'avvertenza che tale agevolazione, in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 2) Di confermare che, sempre per l'anno 2015, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 3) Di precisare che le aliquote e la detrazione, come sopra determinate, hanno efficacia dal 1° gennaio 2015;
- 4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della legge n. 190/2014, in base al quale la somma delle aliquote della *TASI* e dell'*IMU*, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'*IMU* al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- 5) Di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze - entro trenta giorni dalla data in cui diventerà esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, per la pubblicazione sul proprio sito informatico che sostituisce la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del citato decreto legislativo n. 446/1997;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere, con successiva votazione espressa per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e di cui n. 6 votanti:

- ⇒ favorevoli n. 6
- ⇒ contrari n. /
- ⇒ astenuti n. 2 (Bevilacqua Alberto, Piersigilli Giovanni)

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PIERSANTI PACIFICO

IL SEGRETARIO
BOLLI STEFANIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.577/A.P.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-08-15.

Li, 11-08-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOLLI STEFANIA

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[] per decorrenza del termine di cui all' art. 134, comma 3, del D.L.vo 18-08-2000, n. 267.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOLLI STEFANIA